

INDIRIZZI GENERALI PER LE NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE, CONSORZI E ISTITUZIONI.

INDICE

ART. 1 - Ambito di applicazione

ART. 2 - Criteri e requisiti per la nomina

ART. 3 - Procedure di pubblicità e trasparenza

ART. 4 - Durata e decadenza del mandato

ART. 5 - Cause di revoca

ART. 6 - Doveri di informazione e rendicontazione

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

I presenti indirizzi si applicano a tutte le nomine, designazioni e revoche di rappresentanti della Provincia di Vercelli in organi di amministrazione, vigilanza e controllo di enti, aziende, consorzi, società a partecipazione pubblica e istituzioni, spettanti al Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. 267/2000.

ART. 2

CRITERI E REQUISITI PER NOMINA

le norme e le designazioni devono essere effettuate sulla base di criteri oggettivi, perseguendo l'interesse pubblico, l'efficienza e l'efficacia della gestione delle partecipazioni e il principio di trasparenza. I candidati devono possedere:

- a) Requisiti di professionalità: comprovata esperienza tecnica, amministrativa o professionale, adeguata alle specifiche funzioni e al settore di attività dell'ente o società;
- b) Requisiti di onorabilità: assenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e dalle normative vigenti, nonché assenza di condizioni di incandidabilità prevista dalla legge;
- c) Equilibrio di genere: nel rispetto dell'art. 51 della Costituzione e delle norme di legge, le nomine devono assicurare un'equa rappresentanza di genere, garantendo che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore alla percentuale minima prevista dalla normativa per i rispettivi organi.

ART. 3

PROCEDURE DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. Al fine di raccogliere le candidature, la Provincia provvede alla pubblicazione di un avviso pubblico sul proprio sito istituzionale, specificando i requisiti richiesti, i termini e le modalità di presentazione delle domande (corredate da curriculum vitae sottoscritto).
2. L'avviso deve rimanere pubblicato per un congruo periodo, di norma non inferiore a 8 (otto) giorni, salvo casi di motivata urgenza.

ART. 4
DURATA E DECADENZA DEL MANDATO

1. I rappresentanti nominati o designati restano in carica per il periodo previsto dagli statuti dei singoli enti, aziende o società presso cui sono incardinati.
2. In applicazione del principio dello “spoils system”, e nel rispetto dei limiti di legge, i rappresentanti nominati dalla precedente amministrazione decadono o possono essere sostituiti secondo i tempi tecnici utili a garantire la continuità gestionale ed entro i termini massimi previsti dallo Statuto dell’Ente.

ART. 5
CAUSE DI REVOCA

Il Presidente della Provincia può disporre, con atto motivato, la revoca anticipata dei rappresentanti nominati o designati nei seguenti casi:

- a) Gravi e reiterate inadempienze rispetto agli indirizzi programmatici politico-amministrativi definiti dalla Provincia;
- b) Sopravvenienza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi o perdita dei requisiti di onorabilità;
- c) Inefficienza gestionale o ingiustificata assenza alle sedute degli organi per un numero di volte superiore a quanto stabilito dai rispettivi statuti;
- d) Mutamento degli assetti societari o dei patti parasociali che richiedono una rimodulazione della rappresentanza dell’Ente.

ART. 6
DOVERI DI INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE

I rappresentanti designati o nominati sono tenuti a riferire periodicamente (con cadenza almeno annuale o su specifica richiesta) al Presidente della Provincia e alle competenti Commissioni Consiliari sull’andamento dell’ente o società e sulle scelte strategiche adottate, garantendo il pieno raccordo con l’Ente titolare della partecipazione.